



COMUNE di ONORE
Provincia di Bergamo



Codice Ente: 10153

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 40 del 29/12/2022

Oggetto: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPATE EX ART. 20 DEL D. LGS. 19/08/2016 N 175 E S.M.I. – RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE POSSEDUTE AL 31/12/2021 – INDIVIDUAZIONE MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE

L'anno duemilaventidue il giorno ventinove del mese di dicembre alle ore 20:30 , presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

Cognome e Nome	Presente
1. SCHIAVI MICHELE - Sindaco	Sì
2. SCHIAVI ETTORE - Vice Sindaco	Sì
3. AROSIO ELENA - Consigliere	Sì
4. SCHIAVI ERICA - Consigliere	Sì
5. BELLINI MARINO - Consigliere	Sì
6. PIFFARI PAOLA - Consigliere	No
7. COLOTTI LUCIANO - Consigliere	Sì
8. SCHIAVI GIUSEPPE - Consigliere	No
9. SCHIAVI ANGELA - Consigliere	No
10. COLOTTI SELENA - Consigliere	No
11. SCHIAVI GIAN ANTONIO - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	7
Totale Assenti:	4

Assume la presidenza il Signor SCHIAVI MICHELE in qualità di Sindaco assistito dal Segretario Comunale Signor SIGNORELLI MATTIA.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Visto il Regolamento disciplinante i controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.2 in data 19/01/2013.

Premesso che sono stati effettuati i necessari controlli di regolarità amministrativa e che sussistono i presupposti di regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa per l'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Consigliere Bellini Marino è presente in videoconferenza, così come previsto dal regolamento per lo svolgimento in modalità telematica del consiglio comunale, delle commissioni consiliari e della giunta comunale, approvato con deliberazione di C.C. n. 14 del 27/04/2022;

Il Sindaco illustra l'argomento;

CONSIDERATO quanto disposto dal D.lgs. n. 175/2016, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), così come da ultimo modificato con il D.lgs. 16 giugno 2017 n. 100;

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4, comma 1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, comma 2, T.U.S.P.;
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4, comma 3, T.U.S.P.);

RILEVATO che il Comune deve provvedere ad effettuare una revisione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che dovevano essere alienate;

VISTO l'articolo 20, del D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" (TUSP), il quale prevede che, annualmente, entro il 31 dicembre, le amministrazioni pubbliche:

- effettuino, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, dello stesso art. 20, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
- approvino una relazione sull'attuazione delle misure previste nel piano di razionalizzazione adottato l'anno precedente;

TENUTO CONTO che il suddetto piano è stato parzialmente attuato in quanto è ancora in corso la liquidazione della partecipazione diretta nella società Castione della Presolana – Monti del sole srl;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

VISTO:

- l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato A alla presente deliberazione, redatto secondo lo schema allegato alla deliberazione 22/SEZAUT/2018/INPR della Sezione Autonomie della Corte dei Conti;
- la relazione sull'attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni detenute alla data del 31/12/2021, allegato B alla presente deliberazione, redatto secondo gli indirizzi per gli adempimenti relativi alla revisione e al censimento delle partecipazioni pubbliche forniti dal MEF;

EVIDENZIATO che ciascuna delle schede prevede le azioni da intraprendere per quanto riguarda le eventuali partecipazioni da alienare, liquidare, fondere e che ad esse si rinvia;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, o che di converso non sia necessario alcun aggiornamento, esito che comunque deve essere comunicato sia al MEF che alla Corte dei Conti;

RILEVATO che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il termine annuale, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, comma 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

RILEVATA la necessità che i servizi comunali competenti predispongano le procedure amministrative più adeguate per alienare le partecipazioni in conformità a quanto oggetto della presente deliberazione e al piano costituito dalle schede di rilevazione allegate, secondo i tempi in esse indicati;

TENUTO CONTO che la mancanza od invalidità del presente atto deliberativo renderebbe inefficace l'atto di alienazione delle partecipazioni di cui trattasi;

PRESO ATTO che, per quanto concerne le società a controllo pubblico interessate dall'alienazione ovvero da misure di razionalizzazione, il rapporto del personale già impiegato nell'appalto o nella concessione continuerà, a seguito della prima gara successiva alla cessazione dell'affidamento, con il subentrante ai sensi dell'art. 2112 cod. civ.;

VISTO il parere favorevole espresso dal Revisore dei conti, dott.sa Elena Vaccheri, allegato C alla presente deliberazione;

VISTO lo Statuto comunale e il vigente Regolamento di contabilità;

VISTO il T.U. Ordinamento Enti Locali D.lgs. n. 267/2000 e il D.lgs. 118/2011 e s.m.i.;

VISTI i pareri espressi dai soggetti indicati nell'articolo 49 del D.lgs. n. 267/2000 inseriti nel presente atto;

Con voti favorevoli SETTE, astenuti NESSUNO, contrari NESSUNO, espressi in forma palese e per appello nominale,

DELIBERA

- di approvare l'allegato A alla presente deliberazione, redatto secondo lo schema allegato alla deliberazione 22/SEZAUT/2018/INPR della Sezione Autonomie della Corte dei Conti;
- di approvare l'allegato B alla presente deliberazione, redatto secondo gli indirizzi per gli adempimenti relativi alla revisione e al censimento delle partecipazioni pubbliche forniti dal MEF;
- di procedere alla trasmissione, mediante gli appositi applicativi, delle risultanze della ricognizione effettuata al Ministero dell'Economia e delle Finanze ed alla sezione regionale della Corte dei Conti competente;
- di procedere alle operazioni di razionalizzazione indicate nell'allegato A;
- di incaricare i competenti servizi comunali a predisporre le procedure amministrative per l'attuazione di quanto sopra deliberato;
- di demandare alla Giunta comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo;
- che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;
- che la presente deliberazione venga pubblicata nell'apposita sezione di amministrazione trasparente del sito istituzionale.
- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante l'urgenza come motivata in premessa, con votazione a scrutinio palese e nominale da parte di tutti i presenti in aula, che ottiene il seguente esito: presenti n. SETTE, votanti n. SETTE, favorevoli SETTE, astenuti NESSUNO, contrari NESSUNO, ai sensi dell'art. 134, 4 comma, D.Lgs 18/08/2019, n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE
SCHIAVI MICHELE

IL SEGRETARIO COMUNALE
SIGNORELLI MATTIA

Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.